



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 344 del 31-12-18

**OGGETTO: PROROGA CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA SISMA.**

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato dagli eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017;
- che l'art. 50 bis del D.L. n. 189 del 17.10.2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito in legge 15.12.2016 n. 229 e modificato con il Decreto Legge n. 9 febbraio 2017 n. 8 recita quanto segue:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

2. (omissis).

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di

progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.

3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche (...).

- Che il punto n. 20 dell'Allegato della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, stabilisce quanto segue:

"all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 (...)";

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate normative, l'intestato Ente ha provveduto:

- con Deliberazione di G.C. n. 42 del 10.03.2017, a dare *"indirizzo e mandato al Responsabile dell'Ufficio Sisma di procedere, nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle previsioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 50-bis del D.L. 18 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15.12.2016 n. 229, come modificato dal D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017 nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione avviate ma non ancora concluse, e in coerenza con le previsioni contenute nella su richiamata D.G.C. n. 35 del 06/03/2017, all'esecuzione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la sottoscrizione di n. 2 contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabile, salva la facoltà, qualora ritenuto opportuno, di sottoscriverne più di due ma comunque nel limite massimo di spesa corrispondente alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale di n. 2 unità dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali da destinare all'UFFICIO SISMA delle AREE AMMINISTRATIVA e CONTABILE"*;
- con Determinazione Uff. Segreteria n. n. 29 del 13.03.2017 a conferire, dalla data del 01.04.2017 e fino al 31.12.2017, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), per prestazioni altamente qualificate e meglio dettagliate dall'art. 18 del D.L.

n. 8 del 09.02.2017, da svolgere presso il Comune di Amandola - Ufficio Sisma nelle Aree Amministrativa e contabile ai seguenti soggetti, per un ammontare di ore settimanali pari a 18 cadauno:

- Dott.ssa Marika Raimondi, nata a Roma (RM) il 11.03.1990 e residente a Comunanza (AP) in via A. Gramsci n. 8 - C.F. RMNMRK90C51H501R (Rep. n. 402 del 29.03.2017);
 - Dott.ssa Amanda Testa, nata a San Severino Marche (MC) il 17.12.1989 e residente ad Amandola, Fraz. Casa Tasso n. 27 - C.F. TSTMND89T57I156R (Rep. n. 400 del 27.03.2017);
 - Dott. Agr. Stefano Pezzola, nato a Civitanova Marche (MC) il 03.01.1987 e residente a Sant'Elpidio a Mare, Via Mignani n. 1206 - C.F. PZZSFN87A03C770A (Rep. n. 401 del 29.03.2017);
 - Dott. Danilo Del Gobbo, nato ad Amandola (FM) il 13.04.1991 e residente ad Amandola (FM) in Via Ascenziani n. 15, C.F. DLGDNL91D13A252P (Rep. n. 399 del 27.03.2017);
- con deliberazione di G.C. n. 125 del 04.08.2017, a prendere atto delle dimissioni della Dott.ssa Marika Raimondi, e ad assegnare le attività di supporto all'Ufficio Sisma svolte dalla Dott.ssa in parola agli altri esperti incaricati ai sensi della disciplina sopra richiamata, secondo la seguente ripartizione oraria:
 - Dott.ssa Amanda Testa n. 24 ore settimanali;
 - Dott. Agr. Stefano Pezzola n. 30 ore settimanali;
 - Dott. Danilo Del Gobbo n. 18 ore settimanali;
 - con deliberazione di G.C. n. 189 del 11.12.2017 a prorogare i seguenti contratti di lavoro:
 - di collaborazione coordinata e continuativa della Dott.ssa Amanda Testa, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, per un ammontare settimanale di n. 24 ore;
 - di collaborazione coordinata e continuativa del Dott. Agr. Stefano Pezzola, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, per un ammontare settimanale di n. 30 ore;
 - di collaborazione coordinata e continuativa del Dott. Danilo Del Gobbo, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, per un ammontare settimanale di n. 18 ore;
 - con deliberazione di G.C. n. 143 del 04.09.2018 a modificare la ripartizione oraria dei collaboratori autonomi come segue:
 - dott.ssa Amanda Testa da 24 a 36 ore settimanali;
 - per. Agr. Stefano Pezzola da 30 a 36 ore settimanali;
 - dott. Danilo Del Gobbo n. 18 ore settimanali;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 207 del 21.12.2018 con la quale, tra l'altro, è stato espresso indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa "affinché provveda, successivamente all'approvazione della Legge Finanziaria 2019, alla proroga (...) dei contratti di lavoro autonomo coordinato e continuativo con la Dott.ssa Amanda Testa e il Dott. Agr. Stefano Pezzola;

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche - Sisma 2016, assunta al Prot. N. 15225 del 28.12.2018, con la quale il Dirigente dichiara che i Comuni del cratere "sono autorizzati a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016" mentre non possono "essere rinnovati in assenza di espressa

previsione di estensione della durata oltre il 2018, i contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo”;

CONSIDERATO che il mancato rinnovo dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo determinerebbe una grave interruzione delle attività amministrative inerenti le pratiche della ricostruzione pubblica e privata;

CONSIDERATO altresì che l'unica unità di personale attualmente impiegata presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente è la dott.ssa Laura Lupi, dipendente della Provincia di Fermo utilizzata parzialmente dal Comune di Amandola ai sensi dell'art. 14 del CCNL;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 990, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), si presta ad una molteplicità di interpretazioni, prevedendo lo stesso la proroga del termine della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2020, “ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016”, senza però prevedere espressamente l'estensione della durata dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo oltre il 31.12.2018;

REPUTATO, in attesa di ricevere dalla Regione Marche maggiori chiarimenti in merito all'interpretazione del citato articolo, dover provvedere ad una proroga, fino al 31.01.2019, dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo con la Dott.ssa Amanda Testa e con il Dott. Agr. Stefano Pezzola, a spese del Comune di Amandola;

VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

RICHIAMATI:

- il decreto legge n. 189 del 17/10/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" convertito in legge 15/12/2016 n. 229;
- l'ordinanza n. 6 del 28/11/2016 del Commissario straordinario per la ricostruzione, disciplinante le modalità per la ripartizione tra le varie regioni colpite dal sisma delle unità di personale da destinare ai Comuni;
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001;
- il D.lgs. 81/2015;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1 - DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

2 - DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, alla proroga, dal 01.01.2019 al 31.01.2019, dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo con la Dott.ssa Amanda Testa e con il Dott. Agr. Stefano Pezzola;

3 - DI APPROVARE l'allegato schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato (ALLEGATI A);

4 - DI DARE ATTO che i relativi contratti saranno perfezionati in forma scritta, a firma del Sindaco pro tempore;

5 - DI IMPEGNARE, a favore dei soggetti sopra specificati, la somma complessiva di Euro 2.976,58, come illustrato nella tabella sottostante:

ANNO DI COMPETENZA	CAP. 209 - COD. 11.02-1.01.01.01.006	CAP. 212 - COD. 11.02-1.01.02.01.001	CAP. 213 - COD. 11.02-1.02.01.01.001
2019	3.659,32	722,74	311,04

7 - DI DARE ATTO che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

8 - DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall'art. 6 del DPR. 62/2013;

9 - DI RENDERE NOTO ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;

10 - DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

11 - DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

12 - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;

13 - DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile
dell'Area Amministrativa
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00